



Comunicato

CHIARIMENTI SULLE VACCINAZIONI ANTITETANICA AI LAVORATORI

Abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento sulla vaccinazione antitetanica ai lavoratori e crediamo sia opportuno un chiarimento.

In Italia è ancora in vigore la Legge n° 292 del 5 marzo 1963 che fa un elenco dei settori per i quali è obbligatoria la vaccinazione in oggetto.

Riporto la risposta del Ministero della Salute ad una FAQ specifica sull'argomento:

*“Per quanto riguarda la **popolazione adulta**, alcune vaccinazioni sono **obbligatorie** per determinate categorie di persone e di lavoratori:*

- *la **vaccinazione antitetanica è obbligatoria**, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al CONI, per i lavoratori agricoli, i **metalmeccanici**, gli operatori ecologici, gli stradini, i minatori, gli sterratori etc.(Legge 5 marzo 1963, n° 292)*
- *le vaccinazioni antimeningococcica, antitifida, antidifto-tetanica, antimorbillo-parotite-rosolia sono obbligatorie per tutte le reclute all'atto dell'arruolamento (Decreto del Ministro della Difesa del 19 febbraio 1997).*
- *la vaccinazione antitubercolare è obbligatoria soltanto per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.”*

La decisione di sottoporre i lavoratori alla vaccinazione antitetanica è comunque sempre di pertinenza del Medico Competente che dovrà valutare il rischio, preferibilmente (come buon senso suggerisce), considerando il lavoro svolto per ogni postazione e non genericamente.

Dovrà essere poi previsto un momento di informazione ai lavoratori sul perché l'azienda ritiene opportuna la vaccinazione e sui rischi legati alla vaccinazione stessa.

La vaccinazione ha una copertura abbastanza lunga e il richiamo viene fatto generalmente dopo 10 anni.

La vaccinazione antitetanica deve essere somministrata in ambulatori adatti in cui siano previste misure di sicurezza in caso di shock anafilattico o situazioni simili.

Se un lavoratore sa di aver già fatto l'antitetanica, può richiedere al medico (competente o di base) di poter fare un “dosaggio” specifico (analisi con cui vengono rilevati gli anticorpi) che attesterà la sua copertura e la conseguente inutilità di una ulteriore somministrazione.

Sperando di avervi fornito una informativa utile, restiamo comunque a vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Roma, 9 settembre 2015

p. Ufficio Salute e Sicurezza
Susanna Costa